

Parere n. 3 del 14/01/2010

Protocollo PREC 73/09/F

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa BOLLANTI S.r.l. – Fornitura di n. 2 ambulanze per Emergenza Urgenza 118 – S.A.: A.S.U.R. Marche zona territoriale 9

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 22 giugno 2009 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa Bollanti S.r.l. – nel rappresentare che l'appalto in oggetto si era svolto con procedura ristretta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che era già intervenuta una aggiudicazione provvisoria in data 15 giugno 2009 – richiedeva a questa Autorità di esprimere un parere sulla propria richiesta di annullamento della predetta aggiudicazione provvisoria, motivata con la mancanza di criteri univoci di attribuzione del punteggio predeterminati in sede di stesura del bando e, conseguentemente, con la violazione da parte della stazione appaltante dell'art. 83, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008, che ha soppresso il potere della Commissione giudicatrice di fissare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, l'A.S.U.R. Marche zona territoriale 9 rappresentava di avere predisposto un Capitolato di gara in cui erano stabiliti, all'art. 4, i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi suddivisi in sette categorie e di avere dettagliatamente descritto, all'art. 2 del Capitolato medesimo, i criteri di valutazione qualitativi, provvedendo ad elencare per ognuno di detti criteri in maniera particolareggiata le caratteristiche tecniche ritenute indispensabili affinché le ambulanze poste in gara rispondessero alle proprie necessità funzionali. La stazione appaltante precisava, altresì, di non avere inserito sub-criteri di valutazione - peraltro non obbligatori ai sensi dell'art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 ma soltanto facoltativi - non essendo possibile determinare ulteriori differenziazioni né tanto meno attribuire pesi ponderali in termini di punteggio a ciascuno di essi.

Ritenuto in diritto

La disciplina dell'offerta economicamente più vantaggiosa è contenuta nell'art. 83, comma 4, del Codice dei contratti pubblici che, come noto, è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, (cd. terzo decreto correttivo), il quale ha reso più ristretti gli ambiti di libertà valutativa delle offerte, imponendo alle stazioni appaltanti di stabilire, fin dalla formulazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell'offerta, precisando, ove necessario, anche i sub-criteri e la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi. E' stato eliminato, così, ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice la quale, secondo la normativa previgente, poteva fissare, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si sarebbe attenuta per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il relativo punteggio.

Premesso quanto sopra in termini generali, riflettendo sul dato testuale della legge e sulle caratteristiche specifiche della documentazione di gara in discorso, si rende necessario evidenziare, quanto al primo elemento, che il comma 4 dell'art. 83 citato stabilisce - nella attuale versione, applicabile al caso in trattazione - che «il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi» e che la suddetta locuzione “*ove necessario*” fa ritenere che l’inserimento di tali ulteriori elementi di valutazione dell’offerta con il relativo punteggio non sia di per sé indispensabile, ma diviene obbligatorio nel momento in cui la stazione appaltante fissa dei criteri di attribuzione del punteggio aleatori che lasciano spazio decisionale soggettivo alla Commissione giudicatrice.

Passando, quindi ad esaminare la documentazione di gara, emerge che i 60 punti previsti per il criterio “Qualità” sono attribuiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato speciale, sulla base delle: “Caratteristiche tecniche e costruttive” (massimo punti 10); “Equipaggiamento cabina guida” (massimo punti 5); “Caratteristiche del vano sanitario” (massimo punti 25); “Impianto elettrico e di servizio” (massimo punti 10); “Impianti ed apparecchiature elettromedicali” (massimo punti 3); “Allestimento esterno” (massimo punti 2) e “Ulteriori richieste e termini di consegna migliorativi” (massimo punti 5). Peraltro, nonostante il precedente art. 2 del Capitolato medesimo individui con estremo dettaglio le specifiche tecniche che ciascuno dei suddetti elementi di valutazione deve presentare, è lasciato tuttavia alla Commissione di gara un significativo margine di discrezionalità valutativa, che oscilla tra il minimo e il massimo di sottopunteggio stabilito per ciascuno dei suddetti elementi, non essendo previsti nella documentazione di gara i criteri cui la stessa si atterrà nell’attribuire il punteggio nell’ambito del range indicato. Con riferimento alle “Caratteristiche tecniche e costruttive”, per esempio, è previsto un punteggio da 0 a 10, ma non è dato di conoscere *ex ante* come la Commissione valuterà in termini di punteggio l’eventuale mancanza di una o più delle specifiche tecniche dettagliatamente previste, potendosi solo evincere che il punteggio sarà pari a 0, in caso di loro totale mancanza, e a 10, nel caso in cui le stesse saranno tutte presenti.

Ne discende pertanto la violazione del disposto di cui al più volte richiamato art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, non risultando adempiuto l’obbligo posto in capo alla stazione appaltante di stabilire, fin dalla formulazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, compresi i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi previsti dagli atti di gara, a nulla rilevando la circostanza, evidenziata a sostegno del proprio operato dall’A.S.U.R. Marche zona territoriale 9 che - in presenza di una simile specificazione dei connotati del mezzo oggetto della fornitura - ulteriori specificazioni avrebbero comportato una attribuzione di punteggi millesimali tale da rendere macchinosissima ed inutilmente complicata la valutazione delle offerte.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato della stazione appaltante non è conforme al disposto dell’art. 83, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

Firmato:

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010